# Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo

del 3 ottobre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno 2007²;

visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 2007<sup>3</sup>,

decreta:

# Art. 1 Campo d'applicazione

- <sup>1</sup> La presente legge disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.
- <sup>2</sup> Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:
  - a. gli edifici dell'amministrazione pubblica;
  - b. gli ospedali e le altre strutture sanitarie;
  - c. gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili;
  - d. gli stabilimenti per l'esecuzione delle pene e delle misure;
  - e. gli istituti di formazione;
  - f. i locali di musei, teatri e cinema;
  - g. i centri sportivi;
  - le imprese del settore alberghiero e della ristorazione (incluse quelle gestite come attività accessoria non agricola ai sensi dell'art. 24b della legge federale del 22 giugno 1979<sup>4</sup> sulla pianificazione del territorio) indipendentemente dalle esigenze per l'autorizzazione cantonale;
  - i. gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici;
  - j. i negozi e i centri commerciali.
- <sup>3</sup> La presente legge non si applica alle economie domestiche private.

2007-1656 7205

<sup>1</sup> RS 101

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> FF **2007** 5639

<sup>3</sup> FF **2007** 5661

<sup>4</sup> RS 700

#### Art. 2 Divieto di fumare

- <sup>1</sup> È vietato fumare nei locali di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2.
- <sup>2</sup> Il gerente o il responsabile dell'ordine interno può permettere di fumare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori). Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione possono essere impiegati lavoratori a titolo eccezionale e previo loro esplicito consenso. Tale consenso deve essere espresso nel contratto di lavoro.
- <sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul criterio qualitativo delle sale fumatori e sulle esigenze per la ventilazione. Emana pure disposizioni applicabili ai luoghi di detenzione e agli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.

## Art. 3

Se ne fanno richiesta, le imprese della ristorazione possono essere autorizzate in quanto locali per fumatori se:

- a. dispongono di una superficie totale accessibile al pubblico non superiore a 80 metri quadrati;
- dispongono di una ventilazione adeguata e sono facilmente riconoscibili dall'esterno come locali per fumatori; e
- impiegano unicamente persone che nel contratto di lavoro hanno acconsentito ad essere impiegate in un locale per fumatori.

## Art. 4 Prescrizioni cantonali

I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute.

# Art. 5 Disposizioni penali

- <sup>1</sup> È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:
  - a. viola il divieto di fumare di cui all'articolo 2 capoverso 1;
  - fa passare per sale fumatori locali non conformi alle condizioni dell'articolo 2 capoverso 2;
  - gestisce un esercizio pubblico per fumatori senza autorizzazione o, in quanto titolare di un'autorizzazione, non designa l'esercizio pubblico per fumatori come tale.
- <sup>2</sup> Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
- <sup>3</sup> L'applicazione degli articoli 59–62 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964<sup>5</sup> esclude quella delle disposizioni penali di cui al capoverso 1 soltanto se si tratta di punire violazioni relative alla protezione della salute dei lavoratori.

## 5 RS 822.11

#### Art. 6 Esecuzione

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
- <sup>2</sup> I Cantoni eseguono la presente legge.

#### Art. 7 Referendum ed entrata in vigore

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Il presidente: André Bugnon

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 14 ottobre 2008<sup>6</sup> Termine di referendum: 22 gennaio 2009